



San Gallo, 3 marzo 2020

### **Ricorsi elettronici al Tribunale amministrativo federale (TAF)**

In base all'articolo [21a PA](#) è possibile trasmettere atti scritti al TAF per via elettronica. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali. I requisiti in materia di contenuti sono disciplinati dall'articolo [52 PA](#).

#### **Modalità:**

1. I ricorsi elettronici possono essere presentati tramite le piattaforme di trasmissione riconosciute [Privasphere](#) e [Incamail](#). Per quanto riguarda l'iscrizione e i parametri tecnici per l'impiego della piattaforma di trasmissione, si rinvia alle istruzioni d'uso del prestatore di servizi della piattaforma.
2. I documenti del ricorso devono essere in formato PDF (max. 10 MB), muniti di una [firma elettronica](#) certificata riconosciuta del mittente (art. 21a cpv. 2 PA). Insieme agli eventuali allegati (max. 30 files, in formato PDF), i documenti sono inviati al TAF tramite la piattaforma di trasmissione. Il volume di dati massimo è di 499 MB. L'indirizzo ufficiale del TAF per i ricorsi elettronici è:  
[kanzlei@bvger.admin.ch](mailto:kanzlei@bvger.admin.ch)
3. Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione.

Il Tribunale amministrativo federale esclude qualsiasi responsabilità in casi di problemi tecnici.

#### **Notificazione di sentenze, decisioni e lettere da parte del Tribunale amministrativo federale**

Il TAF non comunica con le parti per via elettronica. La notificazione di sentenze, decisioni e altre lettere indirizzate alle parti e alle persone coinvolte nelle procedure avviene per scritto e per posta, conformemente alle modalità previste (atti giudiziari, raccomandate, posta A e B).

## **Basi legali**

[Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi](#) (OCE-PA, RS 172.021.2)

[Ordinanza del DFGP sul riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura in ambito procedurale](#) (RS 272.11)

[Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento](#) (OCE-PCPE, RS 272.1)

[Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento](#) (RS 281.112.1)

[Legge federale sulla procedura amministrativa](#) (PA, RS 172.021)